

**AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI ELENCO DI AVVOCATI PER  
L'AFIDAMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA DIFESA E CONSULENZA  
DELL'ACQUEDOTO PUGLIESE S.P.A.**

**1. Finalità e ambito di applicazione**

Il presente disciplinare è finalizzato alla costituzione di un elenco di avvocati appartenenti al libero foro cui affidare singoli incarichi di patrocinio legale, rappresentanza, assistenza, domiciliazione e/o sostituzione d'udienza ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, nn. 1 e 2, D.Lgs 50/2016, nonché di consulenza stragiudiziale occasionale nell'interesse e per conto dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. (d'ora innanzi AQP), innanzi alle magistrature civili, amministrative e penali.

Gli incarichi di rappresentanza, patrocinio o assistenza in giudizio è attribuita in via esclusiva e prioritaria agli avvocati incardinati presso l'Ufficio Legale della Società ed iscritti nell'Elenco Speciale presso l'Ordine degli Avvocati di Bari.

La Società può, tuttavia, conferire gli incarichi su menzionati ad avvocati del libero foro inseriti nell'Elenco, in presenza dei seguenti alternativi presupposti:

- vertenze di particolare complessità, rilevanza economica e/o specificità
- in ragione del carico di lavoro degli avvocati interni e delle sedi giudiziarie interessate, quando al di fuori del circondario del Tribunale di Bari.

Il presente disciplinare stabilisce, quindi, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, rotazione, parità di trattamento, libera concorrenza e trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento di incarichi di patrocinio legale, assistenza, rappresentanza, domiciliazione e/o sostituzione d'udienza e di consulenza stragiudiziale occasionale ad avvocati del libero foro nonché le principali condizioni giuridiche ed economiche dei relativi incarichi eventualmente conferiti.

L'inserimento nell'Albo non comporta alcun obbligo a contrarre, diritto o aspettativa ad ottenere un incarico, costituendo mera manifestazione di disponibilità all'accettazione di incarichi alle condizioni definite da AQP.

**Formazione dell'Albo**

L'iscrizione nell'Elenco ha luogo a seguito di apposito avviso e soltanto nei periodi indicati da AQP per l'accREDITAMENTO, del quale sarà data pubblicità attraverso la sezione trasparenza del sito internet

di AQP S.p.A. nonché attraverso l'invio dell'avviso pubblico agli Ordini degli Avvocati di ogni Provincia della Regione Puglia ed al Consiglio Nazionale Forense.

L'invio dell'istanza di iscrizione non comporterà il diritto automatico all'inserimento nell'Elenco.

L'elenco di avvocati verrà suddiviso per Settori di competenza, in relazione ai rami di diritto cui attengono gli incarichi da affidare, come di seguito elencati:

- diritto amministrativo con riferimento alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
- diritto amministrativo con riferimento alle procedure espropriative per pubblica utilità
- diritto della concorrenza e di tutela del consumatore (Antitrust, AGCOM, ARERA)
- diritto ambientale
- diritto del lavoro e sindacale
- diritto penale ambientale
- diritto penale in materia di applicazione del D.Lgs 231/2001
- diritto tributario e commerciale, finanziario, bancario e delle assicurazioni
- diritto societario
- recupero crediti e procedure esecutive
- diritto civile in materia di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e nelle vertenze attribuite alla sezione specializzata Tribunale delle Imprese
- diritto civile in materia di danni e responsabilità ex artt.2043 e 2051 cod. civ., demanio e diritti reali
- diritto fallimentare e procedure concorsuali
- privacy e proprietà intellettuale

Al momento dell'iscrizione gli avvocati dovranno specificare, in ordine di preferenza, i Settori di competenza per i quali richiedono l'iscrizione, per un massimo di 4 rami tra quelli sopra elencati.

Tutte le domande eventualmente formulate prima della pubblicazione del presente avviso/disciplinare dovranno essere ripresentate in conformità alle indicazioni di seguito contenute.

Le candidature pervenute nei termini indicati verranno esaminate e gli avvocati in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso/disciplinare saranno inseriti, in ordine alfabetico, senza alcun ordine di priorità, in ciascuno dei 4 Settori di competenza prescelti.

AQP si riserva la facoltà di procedere a verifica a campione della veridicità delle dichiarazioni rese dagli avvocati.

L'Elenco, così come predisposto, verrà pubblicato nella sezione trasparenza del sito istituzionale AQP e avrà valore di comunicazione positiva per gli avvocati a soli fini della ammissione all'Elenco.

### **3. Validità, tenuta ed aggiornamento dell'Elenco**

L'Elenco, predisposto in applicazione del presente avviso/disciplinare di conferimento d'incarico, ha una validità temporale di anni 2 (due) dalla sua istituzione e continua ad essere vigente fino alla formalizzazione di un nuovo Elenco, ferma restando la facoltà di AQP di procedere ad aggiornamento periodico.

Trascorsi i 2 anni (due) si procederà al rinnovo dell'invito a far parte dell'Albo; i professionisti già iscritti dovranno confermare e/o eventualmente aggiornare, qualora nel frattempo intervengano modifiche, i dati comunicati con la prima istanza di iscrizione ed eventualmente dovranno provvedere ad integrare la domanda di iscrizione qualora dovessero essere richieste nuove dichiarazioni o l'aggiornamento di quelle periodiche.

I professionisti potranno richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dell'Elenco.

### **4. Requisiti per l'iscrizione**

Nell'Elenco possono essere inseriti gli Avvocati in possesso, al momento della iscrizione, dei seguenti requisiti, da autocertificare con gli allegati modelli:

- iscrizione nei rispettivi Albi Professionali
- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici;
- capacità a contrarre con la P.A.
- insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interesse con AQP
- essere in regola con gli adempimenti in materia fiscale, contributiva e previdenziale
- non essere stati destinatari di sentenza di condanna passate in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti contro la persona o per delitti finanziari o per reati di cui alle leggi antimafia, o che siano sottoposti a misure di prevenzione e quant'altro previsto da tali leggi, per reati contro la pubblica amministrazione o la fede pubblica e per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto con le amministrazioni;

- possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale con indicazione del relativo massimale;
- assenza, negli ultimi 5 anni, di provvedimenti disciplinari o giudiziari relativi all'esercizio della professione forense
- di non avere in corso contenziosi affidati da terzi, pubblici o privati, contro o in conflitto con Acquedotto Pugliese e/o Società del Gruppo;
- assenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con gli amministratori della Società, con il titolare delle funzioni connesse al conferimento di incarichi di difesa legale, con il Direttore Legale e con i Responsabili del contenzioso per ciascuna area di competenza, con dipendenti del Gruppo Acquedotto Pugliese S.p.A.

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di iscrizione e permanere per tutto il periodo di iscrizione nell'Elenco.

È fatto obbligo al Professionista iscritto di comunicare ad AQP la perdita, per qualsiasi motivo, di uno o più dei requisiti prescritti.

La mancanza di anche solo uno dei requisiti richiesti è causa automatica di esclusione dalla procedura in parola.

### **5. Presentazione delle domande per l'iscrizione**

I professionisti interessati (anche associati in studio professionale) devono accreditarsi singolarmente mediante la Piattaforma [aqp.4clegal.com](http://aqp.4clegal.com) ed inserire, secondo le modalità specificate nella Piattaforma, i seguenti documenti ed informazioni:

- a) copia del documento di riconoscimento in corso di validità
- b) copia del codice fiscale e della partita IVA
- c) copia della polizza assicurativa e copia dell'ultima quietanza
- d) autodichiarazione, da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, nel formato presente nella Piattaforma
- e) *curriculum vitae* in formato europeo, datato e sottoscritto, attestante la capacità tecnica del professionista, con particolare riferimento ai titoli di studio o professionali, alle specializzazioni e pubblicazioni, nonché ai principali incarichi prestati, comprovanti la pregressa esperienza acquisita nei settori per cui si richiede l'iscrizione. AQP precisa che la sottoscrizione del *curriculum* vale anche quale autorizzazione al consenso al trattamento dei

propri dati personali per la pubblicazione sul sito [www.aqp.it](http://www.aqp.it) ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013;

- f) dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente avviso/disciplinare, da ritenersi integrata mediante sottoscrizione del presente Disciplinare nella Piattaforma
- g) riepilogo della carriera professionale correlata al/ai Settore/i di competenza prescelto/i con specifica indicazione, **per ciascun Settore**, di almeno quattro migliori incarichi espletati negli ultimi due anni dalla pubblicazione dell'Avviso Pubblico di costituzione dell'Elenco. Il riepilogo degli incarichi sarà possibile tramite la funzione denominata "*Track record*" presente sulla Piattaforma
- h) liberatoria relativa al trattamento dei dati personali, nel formato presente nella Piattaforma.

Si precisa che, nel caso la domanda di iscrizione venga presentata da un professionista che fa parte di uno studio come associato o collaboratore o di una società, lo stesso dovrà indicare lo studio professionale di appartenenza e/o la Società nella quale presta servizio legale, anche ai fini della successiva fatturazione, fermo rimanendo che l'iscrizione all'Elenco e l'incarico potranno avvenire solo nei confronti del singolo Professionista. AQP S.p.A. si riserva la facoltà di verificare l'eventuale sussistenza di cause di incompatibilità con altri membri dello studio, riservandosi, in tal caso, di escludere ovvero di cancellare il professionista.

L'iscrizione all'Albo avverrà previa verifica favorevole da parte di AQP del possesso di tutti i requisiti su indicati e della regolarità e completezza della documentazione richiesta.

Con riferimento al *curriculum vitae*, si rappresenta che si è rilevato per gli avvocati già iscritti una non adeguata predisposizione del *curriculum* ed infatti in molti casi risulta del tutto assente e/o carente la parte relative alle esperienze maturate che giustificano l'iscrizione nella specifica materia richiesta.

**Si raccomanda, pertanto, di prestare massima attenzione alla predisposizione di tale documento nonché al riepilogo di cui alla precedente lett. f), riservandosi, AQP, in caso di inadeguatezza o incompletezza, di non iscrivere o, ove iscritto, di non invitare ai *beauty contest* i professionisti per cui si è rilevata carenza o inadeguatezza del *curriculum*.**

I professionisti iscritti sono tenuti a dichiarare tempestivamente l'eventuale modifica dei requisiti e delle dichiarazioni in base alle quali sarà fatta l'iscrizione.

## 6. Esclusione dall'Elenco

Si farà luogo alla non iscrizione e/o aggiornamento nell'Elenco nei casi di:

- mancanza anche di uno solo dei documenti e delle attestazioni richieste con le relative sottoscrizioni
- mancato rispetto del termine e delle modalità di iscrizione come indicate nel presente disciplinare
- mancanza di anche solo uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Eventuali esclusioni dall'Albo o il diniego all'iscrizione sono comunicate su richiesta, nei modi di legge, agli interessati.

### **7. Deroghe al Disciplinare**

La formazione dell'Elenco non preclude all'AQP la facoltà di procedere mediante affidamento diretto, anche a soggetti non inclusi nello stesso, nei casi in cui ciò sia ritenuto necessario, quali a titolo esemplificativo:

- specificità e particolarità della controversia, ad esempio per la novità del *thema decidendum*
- complessità o importanza della questione
- incidenza sull'attività istituzionale dell'AQP o particolare valenza politico-istituzionale
- sussistenza di ragioni di massima urgenza che non consentono l'individuazione del Professionista secondo la procedura di cui al presente disciplinare
- nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi
- attività resa in precedenti incarichi analoghi, tenendo altresì conto della complessità delle questioni affrontate
- nel caso in cui gli iscritti all'Elenco non siano ritenuti idonei in relazione alle esigenze dell'AQP
- mantenimento di tutti i gradi di giudizio, anche dinnanzi alle magistrature superiori, ove tecnicamente possibile, in capo ad un unico legale, salvo diversa valutazione discrezionale di AQP.

In tali ipotesi le ragioni sottese all'affidamento diretto devono essere adeguatamente riportate nell'atto di nomina del legale.

In casi di particolare complessità e rilevanza economica, inoltre, AQP si riserva la facoltà di selezionare direttamente e preventivamente una rosa di professionisti del libero foro in possesso di specifiche competenze, in nessun caso inferiore a 3, anche tra i soggetti non iscritti alla piattaforma [aqp.4clegal.com](http://aqp.4clegal.com), che saranno chiamati a partecipare ad un Beauty Contest.

In tali ipotesi, i criteri di selezione ed aggiudicazione verranno resi noti prima dell'avvio della selezione stessa.

Resta ferma la piena autonomia nella scelta del professionista cui affidare l'incarico, nel pieno rispetto dei principi fondamentali della normativa europea in materia di appalti, ai sensi dell'art.4 del D.lgs. n.50 del 2016, in quanto servizi esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione del Codice.

### **8. Modalità di conferimento dell'incarico**

AQP procederà all'individuazione dell'avvocato cui conferire l'incarico dopo aver accertato l'impossibilità da parte dell'avvocatura interna a svolgere l'attività.

Il conferimento dell'incarico, fermo restando il carattere fiduciario del medesimo, avverrà nel rispetto dei principi di rotazione, imparzialità, non discriminazione e trasparenza.

Gli incarichi esterni di patrocinio legale, rappresentanza, assistenza, consulenza stragiudiziale occasionale in favore di AQP saranno conferiti dal Legale Rappresentante *p.t.* della Società e/o dai soggetti muniti di apposita procura con adeguato mandato.

Si eviterà, di regola, il cumulo degli incarichi, fatta eccezione per i casi di evidente connessione/complementarietà della materia trattata.

Non possono essere dati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati esterni (collegio difensivo), salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio difensivo; in tal caso, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Nel conferimento dell'incarico, AQP tiene conto dei risultati conseguiti dalla procedura di comparazione delle offerte effettuata dalla Piattaforma AQP attraverso il criterio della migliore quotazione economica (compenso più basso) presentata dal Professionista ma in osservanza dei parametri di cui al DM 55/2014, come aggiornati dal DM n.37/2018, nonché in conformità con quanto disposto dalla legge 31 dicembre 2012 n. 247.

**Si precisa che nell'importo offerto dovrà essere ricompreso anche il costo per l'eventuale domiciliatario e/o sostituto d'udienza quando l'espletamento dell'incarico dovrà essere eseguito al di fuori del circondario del Tribunale di appartenenza del professionista stesso.**

In questo contesto è previsto che:

- a) la Piattaforma [aqp.4clegal.com](http://aqp.4clegal.com) trasmette via PEC le comunicazioni di invito ai professionisti iscritti nell'albo e rispondenti alle specifiche esigenze indicate da AQP, in un numero minimo di

3 e massimo di 5, restando inteso che l'invito è visibile esclusivamente da ciascun avvocato invitato tramite accesso al proprio account sulla Piattaforma. Con la stessa modalità è notificata ad AQP la trasmissione di offerte da parte degli invitati;

- b) l'invito contiene tutte le informazioni necessarie per la formulazione delle offerte e indica il termine di presentazione delle medesime;
- c) la valutazione delle offerte pervenute è effettuata attraverso un meccanismo di valutazione del massimo ribasso offerto dai Professionisti invitati al momento in cui viene lanciato il *Beauty Contest* ma in osservanza dei parametri di cui al DM 55/2014, come aggiornati dal DM n.37/2018, nonché in conformità con quanto disposto dalla legge 31 dicembre 2012 n. 247. AQP si riserva, altresì, la facoltà di attivare *Beauty Contest* anche per gruppi di cause simili su base territoriale o per materia, nonché di introdurre una soglia mobile oltre la quale l'offerta non sarà presa in considerazione perché eccessivamente bassa e non ragionevolmente seria;
- d) In caso di *ex aequo* la Società si riserva di affidare l'incarico, oltre che sulla base del miglior ribasso offerto dai Professionisti, anche in ragione della radicazione del professionista sul territorio rispetto al foro adito, della iscrizione nell'Albo dei patrocinanti innanzi le Superiori Magistrature, della anzianità di iscrizione nell'Albo Ordinario degli Avvocati, o sulla base di incarichi di analogo contenuto dichiarati nel *curriculum* e/o nella scheda riepilogativa di cui alla lettera f) della domanda di iscrizione.

Decorso il termine indicato per la presentazione delle offerte, l'AQP procede alla valutazione comparativa dei soli preventivi di spesa tempestivamente pervenuti.

L'AQP, valutate le circostanze del caso di specie e la congruità del compenso proposto, si riserva di affidare l'incarico anche qualora sia pervenuto un solo preventivo di spesa.

L'incarico è conferito per singolo grado di giudizio ed è rinnovato per il grado successivo in assenza di elementi ostativi. In caso di esito negativo del singolo grado di giudizio, AQP si riserva discrezionalmente di valutare di non confermare l'incarico allo stesso Professionista, tenuto conto degli sviluppi del precedente grado di giudizio, della motivazione della sentenza sfavorevole ad AQP e di ogni elemento utile al tal fine.

Al momento del conferimento dell'incarico, il Professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione riferita alla specifica vertenza affidata in merito:



- all'inesistenza di conflitti di interesse in ordine all'incarico affidato, in relazione anche a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense;
- di non avere in corso incarichi affidati da terzi, pubblici o privati, in conflitto con AQP;
- in ordine alla permanenza delle condizioni oggetto di autodichiarazione rese in fase di iscrizione, ivi inclusa la polizza;
- di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il terzo grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) e di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell'incarico per conto della controparte o di terzi;
- di non essere titolare, amministratore o dipendente, con potere di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'AQP nascenti da appalti di lavori, servizi o forniture, nonché di non essere consulente legale, amministrativo o tecnico ovvero prestatori d'opera in favore di soggetti che sono interessati da contenziosi in corso con la stessa.

### **9. Svolgimento dell'incarico**

I Professionisti incaricati della difesa e rappresentanza in giudizio dell'AQP dovranno svolgere tutti i compiti necessari, nel rispetto dei vincoli di mandato, e garantire almeno le seguenti attività:

- definire le linee difensive in accordo con l'Ufficio Legale dell'AQP e portare a conoscenza della Società, con debito anticipo, i contenuti degli atti difensivi;
- aggiornare costantemente lo stato delle procedure giudiziarie con invio di tutta la documentazione afferente al contenzioso (copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito);
- assicurare la propria disponibilità ad effettuare, se necessario e richiesto, incontri presso la sede della Società;
- svolgere con diligenza e puntualità l'incarico affidato;
- richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
- segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali, ed in particolare evidenziare l'opportunità di una transazione della lite che, se ritenuta conveniente ed autorizzata dall'AQP, determinerà l'obbligo della predisposizione, da parte dello stesso legale, di un atto transattivo che comporterà anche la firma del legale di parte avversa, per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 Legge professionale;

- portare a conclusione ogni fase del giudizio, rendendo per iscritto il parere all'AQP in ordine alla sussistenza o meno di motivi per resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel corso del contenzioso;
- esprimere, senza spesa aggiuntiva, per iscritto il proprio parere in ordine ad eventuali proposte di transazione giudiziale;
- fornire, su richiesta, senza spesa aggiuntiva, pareri, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore linea difensiva a tutela dell'interesse aziendale;
- collaborare con l'AQP nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti;
- prospettare ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi di AQP S.p.A., ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e a prevenire pregiudizi per la Società.

Il legale incaricato avrà facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata fino al momento della rinuncia.

La Direzione Legale di AQP S.p.A. si obbliga a fornire tempestivamente ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa della Società e richiesti dal Professionista.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario e/o sostituto di udienza, la scelta è fatta liberamente dal legale stesso che ne dà comunicazione all'AQP. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie e i requisiti richiesti dal presente disciplinare per il legale principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'AQP. La designazione del domiciliatario e/o sostituto di udienza non comporta oneri aggiuntivi per l'AQP in quanto il relativo costo sarà stato ricompreso dal Professionista nella propria offerta, come indicato nel precedente art. 8.

#### **10. Cancellazione dall'Elenco e revoca dell'incarico**

Il Professionista che non fosse più interessato a permanere nell'Elenco potrà in ogni momento chiederne la cancellazione.

La Società dispone, in ogni caso, la revoca dell'incarico e/o la cancellazione dei Professionisti dall'Elenco nei casi in cui:

- 1) abbiano perso i requisiti di iscrizione
- 2) abbiano reso dichiarazioni risultate non veritiere anche in merito ai requisiti richiesti per l'iscrizione

- 3) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato per due volte ad un incarico
- 4) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati
- 5) abbiano accettato incarichi da terzi, pubblici o privati, in conflitto d'interessi con AQP o interferiscano con lo svolgimento di un incarico già conferito
- 6) abbiano divulgato a terzi notizie, informazioni o documenti o altro tipo di documentazione sensibile, riguardante AQP
- 7) siano incorsi in responsabilità per gravi inadempienze nello svolgimento dell'incarico affidato
- 8) abbiano subito provvedimenti disciplinari
- 9) siano emerse, in un momento successivo all'iscrizione, situazioni di conflitto di interesse con AQP
- 10) infedele patrocinio

In caso di cancellazione il Professionista non potrà presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano decorsi tre anni dalla cancellazione.

La cancellazione sarà comunicata a mezzo PEC al Professionista.

### **11. Compensi**

In caso di affidamento diretto dell'incarico nelle ipotesi di cui al precedente art. 7, la quantificazione del compenso avverrà mediante pattuizione diretta con il Professionista individuato, facendo riferimento ai parametri fissati dal D.M. n.55/2014 come aggiornato dal DM 37/2018 ed in osservanza di quanto disposto dall'art.12 bis legge n.247/2012 come novellato dai commi 487 e 488 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dai commi da 2 a 4-bis dell'art. 19-*quaterdecies* della Legge 4 dicembre 2017, n. 172 o, comunque, dalla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico. Eventuali maggiorazioni di parcella, ad esempio in casi di controversie su materie di particolare complessità o che implicino la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, adeguatamente documentate e giustificate, potranno essere concordate con AQP prima dell'affidamento dell'incarico.

In caso, invece, di procedura comparativa, i compensi Professionali, come preventivati dall'avvocato nella propria offerta dovranno essere quantificati in osservanza dei parametri di cui al DM 55/2014, come aggiornati dal DM n.37/2018, nonché in conformità con quanto disposto dalla legge 31 dicembre 2012 n. 247.

In entrambe le ipotesi i compensi offerti nell'ambito del beauty contest non possono essere superiori agli onorari fissati dalle tabelle forensi così come determinati dal D.M. 55/2014 come aggiornato dal DM 37/2018 o, comunque, dalla normativa vigente alla data del conferimento dell'incarico.

**Il compenso concordato con il Legale in caso di affidamento diretto o quello offerto dal Professionista in sede di beauty contest verrà maggiorato degli accessori di legge (spese generali, CAP e IVA nelle percentuali vigenti al momento della liquidazione del compenso).**

Al Professionista verrà riconosciuto, altresì, l'integrale anticipazione o rimborso delle spese di giudizio, ivi compreso il contributo unificato ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia nonché le spese vive documentate.

Qualora la sentenza favorevole ad AQP condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso al Professionista è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato se tale importo è superiore a quanto preventivato dal legale.

Nei casi di contenziosi identici notificati simultaneamente, o quasi contestualmente, potranno essere attribuiti tutti o parte di essi ad un unico Professionista col quale potrà essere concordato un compenso forfettario per il contenzioso notificato successivamente.

In caso di transazione giudiziale, il compenso stabilito sarà commisurato all'attività effettivamente svolta prima della definizione bonaria e di quelle eseguita nell'ambito dell'attività stragiudiziale di accordo transattivo.

Il compenso riconosciuto al soggetto incaricato sarà liquidato dietro presentazione di nota specifica, con indicazione dettagliata dell'attività svolta. Il pagamento della parcella avverrà secondo le modalità ordinarie di pagamento adottate da AQP e che il Professionista dovrà dichiarare di conoscere ed accettare espressamente al momento del conferimento dell'incarico.

## **12. Pubblicità e Trasparenza**

Al fine di dare pubblicità e massima diffusione, anche in ottemperanza ai principi di trasparenza, l'Elenco dei Professionisti verrà pubblicato nella sezione trasparenza del sito web della Società.

Nel rispetto dell'art. 15 bis del D. Lgs. n. 33/2013, AQP S.p.A. procederà, altresì, alla pubblicazione nella sezione "*Società Trasparente*", entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico, e per i due anni successivi alla loro cessazione, gli incarichi conferiti, con le seguenti informazioni:

- a) data del conferimento dell'incarico, oggetto della prestazione e durata
- b) *curriculum vitae* del Professionista incaricato
- c) compenso

d) procedura seguita per la selezione ed il numero di partecipanti alla procedura.

### **13. Trattamento dei dati personali**

1. Ai fini dell'applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., AQP opera in qualità di "titolare" in relazione al trattamento di dati personali effettuato per le finalità di cui al presente Avviso.

2. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di presentazione delle domande di iscrizione o comunque acquisiti a tal fine dall'AQP in qualità di titolare del trattamento è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'Elenco per le finalità indicate all'art. 1 del presente disciplinare, ed avverrà, nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal GDPR e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., a cura delle persone preposte al procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, nonché, in generale, per consentire l'espletamento della selezione; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l'iscrizione.

3. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'AQP, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati.

5. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e fermo restando gli obblighi comunque connessi al segreto professionale, è fatto obbligo al Professionista di non rivelare a terzi alcuna informazione di cui sia venuto a conoscenza in occasione o a causa dell'incarico affidato, di garantire la massima riservatezza dei dati e delle informazioni sottoposti al regime di riservatezza raccolte nell'espletamento dell'incarico stesso, nonché di attenersi e osservare le disposizioni – ove applicabili - di cui al D.lgs. 196/2003 (così come modificato dal D.lgs. 101/2018) e, in ogni caso, di cui al Regolamento UE/2016/679,

osservando misure organizzative e di sicurezza adeguate, idonee a garantire la riservatezza, la disponibilità e la confidenzialità dei dati personali trattati.

AQP e il Professionista agiranno in qualità di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali degli Interessati ai fini dell'esecuzione dell'incarico affidato.

Il professionista, in particolare, dovrà dichiarare e riconoscere di aver regolarmente eseguito - nell'ambito della propria organizzazione - tutte le formalità e adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE/2016/679 e D.Lgs 196/2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018).

All'atto di conferimento dell'incarico sarà sottoscritto tra AQP e il Professionista un accordo di riservatezza, a garanzia reciproca del rispetto della legge sul trattamento dei dati, e di manleva per qualsiasi danno, onere o conseguenza dannosa dovesse derivare ad una delle Parti a causa del trattamento illegittimo di dati.

Questo accordo dovrà rimanere in vigore anche dopo la risoluzione o la scadenza dell'incarico conferito.

Al momento dell'iscrizione all'Albo, il Professionista deve dare atto di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg. UE 2016/679 (GDPR), che si allega al presente disciplinare.

#### **14.Norme finali e di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare, si rinvia alle norme e disposizioni nazionali nonchè alla normativa vigente in materia.

A titolo di esempio si elencano le principali norme di riferimento:

- Legge n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e decreti attuativi
- Linea Guida ANAC n. 12/2018 recante: “Affidamenti dei servizi legali”
- D.Lgs 231/01 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”
- D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy) integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018
- Regolamento UE n.679/2016 (GDPR)
- D.M. n.55/2014 così come modificato dal D.M. n.37/2018
- Codice Deontologico Forense

Per ogni eventuale controversia inerente all'esecuzione dell'incarico sarà competente in via esclusiva il foro di Bari.